



493/12

e. i. e. u.

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Fallimento -
Opposizione
al passivo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente - R.G.N. 11338/2010
- Dott. ALDO CECCHERINI - Rel. Consigliere - Cron. 493
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - Rep.
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere - Ud. 29/09/2011
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11338-2010 proposto da:

RATTI FABIO (RTTFBA64E25A818Y) elettivamente
 domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
 CAZZETTA ^{PIER} PIETRO LUIGI giusta procura in calce al
 ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' F.LLI ORICCHIO DI ORICCHIO
 ANGELO DANTE & C. SNC già in liquidazione, nonchè il
 FALLIMENTO IN PRORIO di ANGELO ORICCHIO E DI DANTE
 ORICCHIO, in persona del Curatore, elettivamente
 domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso
 lo studio dell'avvocato CEFALY FRANCESCO, che li

2011

1882

rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUSSANI
MAUR giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso il decreto n. 1/10 R.G. del TRIBUNALE di LECCO
del 12/03/09, depositato il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Relatore
Dott. ALDO CECCHERINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.

IL CASO.it

ORDINANZA

Premesso che:

1. - E' stata depositata la seguente relazione a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con ricorso notificato il 2 gennaio 2010, l'architetto Fabio Ratti si è opposto allo stato passivo del Fallimento F.lli Oricchio di Oricchio Angelo Dante & C. s.n.c., al quale il suo credito per prestazioni professionali era stato ammesso per una minor somma, rispetto a quella richiesta.


"Con decreto in data 15 marzo 2010 il Tribunale di Lecco ha respinto l'opposizione affermando che nessuna prova era stata data della pretesa fatta valere.

"Per la cassazione del decreto ricorre l'opponente, per un unico motivo d'impugnazione. La curatela fallimentare resiste con controricorso.

"Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

"Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 99 della legge fall. e 61 ss. c.p.c. La documentazione era stata prodotta nel giudizio di verifica del passivo e l'esistenza del credito non era stata contestata, mentre la consulenza tecnica d'ufficio poteva essere disposta dal giudi-

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini



ce dell'opposizione per valutare l'esattezza della nota esplicativa, prodotta con l'atto di opposizione.

"Il motivo è manifestamente infondato. Il tribunale dell'opposizione, chiamato a decidere sulla controversia concernente il compenso di prestazioni professionali per le quali la curatela contestava essere stato provato il conferimento dell'incarico, non poteva esaminare la fondatezza della doglianza dell'opponente senza prendere visione della documentazione da lui prodotta nel corso della verifica del passivo, ma non depositata in sede di opposizione (come prescritto a pena di decadenza dall'art. 99 comma secondo n. 4 legge fall.), né disporre una consulenza tecnica su un materiale documentario non depositato in atti.

"Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente in camera di consiglio, a norma dell'art. 375 n. 5 c.p.c..

2. - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. Il fallimento ha depositato memoria

Ritenuto in diritto.

3. - Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

4. - Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese sono a carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.


P. q. m.

La corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.800,00, di cui € 3.600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 29 settembre 2011.

IL CASO.it

Il presidente


Donato Plenteda


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **16 GEN. 2012**



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI



Il cons. rel. est.
dr. Aldo Caccherini

